

REGOLAMENTO (CE) N. 652/2004 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2004****che rettifica il regolamento (CE) n. 362/2004 relativo all'apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1º marzo 2004 al 30 giugno 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 362/2004 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore per quanto riguarda il numero d'ordine del contingente aperto dal suddetto regolamento. In effetti, esso differisce da quello già previsto, per tutti i contingenti di zucchero preferenziale speciale per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, dall'articolo 16, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾.

- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 362/2004 e sopprimere il riferimento al numero d'ordine a partire dalla data d'applicazione del suddetto regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 362/2004, il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a partire dal 1º marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).